

PROVINCIA DI FERMO

REGOLAMENTO

PER IL

FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO

PROVINCIALE

DELLE

COMMISSIONI E

DEI GRUPPI

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale

n.7 del 17.9.09

INDICE

<i>PARTE I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE</i>	6
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1 (Oggetto -Modalità di applicazione).....	6
Art. 2 (La sede delle adunanze)	6
CAPO II IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.....	7
Art. 3 (Compiti e poteri del Presidente del Consiglio).....	7
Art. 4 (Programmazione consiliare).....	8
CAPO III I GRUPPI CONSILIARI.....	8
Art. 5 (Costituzione).....	8
Art. 6 (Conferenza dei capigruppo)	9
Art. 7 (Sede dei gruppi).....	9
CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	10
Art. 8 (Costituzione e composizione)	10
Art. 9 (Presidenza e convocazione delle Commissioni)	10
Art. 10 (Funzionamento delle Commissioni)	11
Art. 11 (Funzioni delle Commissioni e modalità di esercizio).....	12
Art. 11 bis (Funzioni di proposta delle Commissioni consiliari).....	13
Art. 12 (Assegnazione delle proposte alle Commissioni)	14
Art. 13 (Segreteria delle Commissioni).....	14
Art. 14 (Pareri e risoluzioni).....	15
Art. 15 (Commissioni d'indagine)	15
Art. 16 (Commissioni di studio)	16
<i>PARTE II I CONSIGLIERI PROVINCIALI</i>	17
CAPO I ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO.....	17
Art. 17 (Diritto di esercizio del mandato elettivo).....	17
Art. 17-bis	18

(Definizione dell'effettiva partecipazione)	18
Art. 18 (Funzioni rappresentative)	18
CAPO II DOVERI.....	18
Art. 19 (Partecipazione alle adunanze)	18
Art. 20 (Obbligo del segreto)	19
Art. 21 (Astensione obbligatoria)	19
Art. 22 (Responsabilità personale - Esonero)	19
Art. 23 (Pubblicità della situazione patrimoniale)	19
Art. 24 (Pubblicità delle spese elettorali)	20
CAPO III DIRITTI.....	20
Art. 25 (Diritto d'iniziativa)	20
Art. 26 (Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno).....	21
Art. 27 (Primo firmatario e sua sostituzione)	22
Art. 28 (Interrogazione)	22
Art. 29 (Interpellanza)	22
Art. 30 (Trasformazione dell'interpellanza in mozione).....	23
Art. 31 (Mozione).....	23
Art. 31 bis (Ordini del giorno)	23
Art. 32 (Richiesta di convocazione del Consiglio)	23
Art. 33 (Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno).....	24
Art. 34 (Diritti dei Consiglieri)	24
Art. 35 (Condizioni e limiti all'esercizio del diritto dei Consiglieri)	25
Art. 36 (Atti e documenti ottenibili in visione e in copia dalle società ed enti partecipati dalla Provincia)	25
PARTE III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.....	26
CAPO I CONVOCAZIONE	26
Art. 37 (Convocazione)	26
Art. 38 (Avviso di convocazione)	26
Art. 39 (Ordine del giorno)	27

Art. 40 (Avviso di convocazione -Modalità di consegna).....	28
Art. 41 (Avviso di convocazione - Termini).....	29
Art. 42 (Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione).....	29
CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE	30
Art. 43 (Deposito degli atti).....	30
Art. 44 (Adunanze di prima convocazione)	30
Art. 45 (Adunanze di seconda convocazione)	31
CAPO III PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE	32
Art. 46 (Adunanze pubbliche).....	33
Art. 47 (Adunanze segrete).....	33
Art. 48 (Adunanze aperte).....	33
CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE.....	34
Art. 49 (Comportamento dei Consiglieri)	34
Art. 50 (Ordine della discussione)	34
Art. 51 (Comportamento del pubblico).....	35
Art. 52 (Tumulto in aula)	36
CAPO V ORDINE DEI LAVORI.....	36
Art. 53 (Ammissione di funzionari e consulenti in aula).....	36
Art. 54 (Designazione degli scrutatori -Dichiarazioni in apertura)	36
Art. 55 (Svolgimento delle interrogazioni)	37
Art. 56 (Svolgimento delle interpellanze in aula)	37
Art. 57 (Svolgimento della discussione sulle mozioni)	38
Art. 58 (Dichiarazione e procedura di urgenza delle mozioni e interpellanze).....	38
Art. 59 (Ritiro delle interrogazioni, interpellanze e mozioni).....	38
Art. 60 (Mozione d'ordine)	38
Art. 61 (Ordine di trattazione degli argomenti).....	39
Art. 62 (Discussione Norme generali).....	39

Art. 63 (Chiusura della discussione - Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti nel corso della discussione – Discussione e votazione di emendamenti e di ordini del giorno)	41
Art. 64 (Questione pregiudiziale e sospensiva)	42
Art. 65 (Fatto personale)	42
Art. 66 (Termine dell'adunanza)	43
CAPO VI PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI	43
Art. 67 (Convocazione e partecipazione degli Assessori - Diritto di iniziativa)	43
CAPO VII PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - IL VERBALE	44
Art. 68(La partecipazione del Segretario all'adunanza)	44
Art. 69 (Il verbale dell'adunanza -Redazione e firma)	44
Art. 70 (Verbale -Deposito -Rettifiche -Approvazione)	45
CAPO VIII LE VOTAZIONI	46
Art. 71 (Modalità generali)	46
Art. 72 (Votazioni in forma palese).....	47
Art. 73 (Votazione per appello nominale)	47
Art. 74 (Votazioni segrete)	48
Art. 75 (Votazione per singole parti)	49
Art. 76 (Esito delle votazioni)	49
Art. 77 (Nomina di rappresentanti della minoranza)	50
Art. 78 (Deliberazioni immediatamente eseguibili)	50
PARTE IV REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI	51
CAPO I GRUPPI CONSILIARI	51
Art. 79 (Gruppi Consiliari, Costituzione).....	51
Art. 80 (Dotazione di locali)	51
Art.81 (Dotazione dei servizi)	52
PARTE V DISPOSIZIONI FINALI	54
Art. 82 (Entrata in vigore).....	54
Art. 83 (Diffusione)	54

PARTE I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto -Modalità di applicazione)

1. Il funzionamento del Consiglio Provinciale è disciplinato dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere dell'Ufficio di Presidenza e del Segretario Generale.
3. In caso di contestazione della decisione del Presidente del Consiglio, la questione viene rimessa al Consiglio che può provvedere seduta stante oppure rinviarla alla Conferenza dei Capigruppo.
4. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga dai Capigruppo, un consenso pari ai due terzi dei Consiglieri, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. Per Consiglieri in carica o per Consiglieri assegnati o per altra espressione riferita ai Consiglieri si intendono tutti i membri facenti parte del Consiglio Provinciale, ivi compreso il Presidente della Provincia al quale si applicano tutte le prerogative dei Consiglieri.

Art. 2 (La sede delle adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, in apposita sala presso la Sede provinciale o in altre sedi, in presenza di particolari esigenze, mediante decreto del Presidente del Consiglio, sentiti il Presidente della Provincia, l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Capigruppo Consiliari. Le sedute del Consiglio Provinciale sono pubbliche.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità e adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Provinciale ed alla Segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione, arredato e collocato in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività.

3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Provinciale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della Provincia, viene esposta la bandiera dello Stato e la bandiera della Provincia.

CAPO II IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 3 (Compiti e poteri del Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio Provinciale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente del Consiglio esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della Legge, dello Statuto e del Regolamento.
4. Il Presidente del Consiglio, nell'esercizio di tali funzioni, ha la facoltà di prendere parola in qualsiasi momento e può sospendere o sciogliere la riunione facendo redigere motivato processo verbale; può, altresì, nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente del Consiglio si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
6. Il Presidente del Consiglio promuove i rapporti del Consiglio Provinciale con la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Difensore Civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali la Provincia partecipa.
7. Il Presidente del Consiglio si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni, di due Vicepresidenti che costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
8. In caso di assenza del Presidente del Consiglio, ne assume le funzioni, nell'ordine, il Vice Presidente designato semestralmente ed in sua assenza l'altro Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consigliere anziano.

Art. 4 (Programmazione consiliare)

1. Per la programmazione dei lavori del Consiglio, il Presidente del Consiglio assume il parere della Conferenza dei Capigruppo, da lui convocata e presieduta ed alla quale partecipano il Presidente della Provincia o l'Assessore da lui delegato.
2. Il parere unanime della Conferenza è vincolante per i partecipanti ed i gruppi rappresentati.
3. Nella Conferenza dei Capigruppo vengono anche indicati i relatori sugli argomenti e sulle proposte di deliberazione da trattare in Consiglio.

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

Art. 5 (Costituzione)

1. È considerato Gruppo consiliare anche quello composto da un solo consigliere, ove lo stesso risulti l'unico eletto di un gruppo di candidati alla consultazione elettorale, ovvero il singolo Consigliere che aderisce e fa riferimento ad un Partito a livello nazionale. Coloro che non intendono aderire ad alcuno dei gruppi costituiti sono considerati, ai fini dell'esercizio delle facoltà conferite dagli articoli 125 e 127 del Testo unico delle autonomie locali, come appartenenti al gruppo misto, composto da almeno due consiglieri, il cui Presidente, in mancanza di designazione, è individuato nel Consigliere maggiore di età.
2. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio il nome del capogruppo entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate, al Presidente del Consiglio, le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il Consigliere del gruppo "più anziano" secondo lo Statuto.
3. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.
4. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare.
5. Ai Capigruppo Consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata, a cura del Dirigente del Servizio Affari Generali, la comunicazione di cui all'art. 125 del TUEL.

Art. 6 (Conferenza dei capigruppo)

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente.
2. Il Presidente del Consiglio può sottoporre al parere della Conferenza dei capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Consiglio Provinciale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente del Consiglio.
4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Alla riunione partecipano il Presidente della Provincia, i Vice Presidenti del Consiglio ed il Segretario Generale o suo delegato. Per le adunanze si osservano le norme di cui ai successivi artt. 9 e 10.
5. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente del Consiglio quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre Capigruppo,
6. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando risulta presente un numero di Capigruppo pari almeno a 2/3 dei componenti della stessa, sempre che i componenti presenti rappresentino almeno la metà più uno dei Consiglieri Provinciali.
7. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
8. Dalle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura di un dipendente designato dal Dirigente del Servizio Affari Generali.

Art. 7 (Sede dei gruppi)

1. Ai Gruppi Consiliari è assegnato, con provvedimento del Presidente del Consiglio, un idoneo locale per le riunioni.
2. Gli atti destinati ai Gruppi e la corrispondenza epistolare indirizzata sono notificati o consegnati presso la sede di cui al precedente comma.
3. Le spese per la manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e per il collegamento telefonico dei locali, nonché ogni altra spesa per il funzionamento dei gruppi, sono a carico del bilancio provinciale e restano disciplinate dagli articoli da 79 a 81 del presente regolamento.

CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 8 (Costituzione e composizione)

1. Il Consiglio Provinciale, all'inizio del suo mandato e comunque non oltre 30 giorni dalla costituzione dei Gruppi Consiliari, costituisce nel proprio seno Commissioni Permanenti, determinando per ciascuna le materie di competenza. Con la stessa deliberazione il Consiglio, sulla base delle designazioni dei Capigruppo, provvede alla composizione delle singole Commissioni.
2. Le Commissioni Consiliari permanenti sono costituite in modo tale che ogni gruppo consiliare, sia rappresentato da un Consigliere, qualora appartenga ad un gruppo non superiore a 5 consiglieri; da due consiglieri, qualora il gruppo di appartenenza sia maggiore di cinque componenti e in tal caso, ciascun Consigliere rappresenta il 50% della consistenza del proprio gruppo.
3. Per la validità delle sedute e in sede di votazione, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, ciascun componente rappresenta e dispone di un numero di voti proporzionalmente pari alla consistenza del proprio gruppo in Consiglio. La seduta è valida qualora sia rappresentata la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. Ogni Consigliere Provinciale, eccetto il Presidente del Consiglio e il Presidente della Provincia è, di norma, componente di almeno una delle commissioni permanenti, ivi compresa, a tal fine, la Conferenza dei Capigruppo.
5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo Consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Presidente del Consiglio Provinciale procede alla sostituzione con proprio decreto.
6. Deve essere comunque garantita la presenza di tutti i Gruppi Consiliari in seno alle Commissioni, inclusi quelli composti da un solo Consigliere.
7. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capogruppo che provvede ad informarne il Presidente della Commissione.

Art. 9 (Presidenza e convocazione delle Commissioni)

1. Il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, convocata dal Presidente del Consiglio, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. Il Presidente del Consiglio rende note le nomine al Consiglio Provinciale, alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Difensore Civico ed agli organismi di partecipazione popolare.

4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

5. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di componenti della Commissione che rappresentino almeno un terzo dei Consiglieri Provinciali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Provincia.

6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, ovvero con altra modalità stabilita dalla commissione stessa, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno cinque giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. In caso d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la riunione. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio e agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

Art. 10 (Funzionamento delle Commissioni)

1. La riunione della Commissione è valida quando risulta presente un numero di Consiglieri che rappresenta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, così come previsto dall'art. 8 commi 2 e 3 del presente Regolamento.

2. Le Commissioni sono convocate in prima ed in seconda convocazione a distanza di almeno mezza ora tra la prima e la seconda. Nelle sedute di seconda convocazione le Commissioni sono legalmente insediate con la presenza di un numero di Consiglieri che rappresenta almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Provincia.

4. Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Provincia ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.

5. Ciascun Consigliere può partecipare alle riunioni di Commissione diverse da quelle alle quali appartiene, con diritto di intervento, senza diritto al voto né corresponsione del gettone di presenza.

6. Le Commissioni possono altresì attivare la più ampia consultazione ed audizione delle istanze istituzionali, delle realtà sociali, della cooperazione e dell'associazionismo.

7. Le Commissioni possono invitare alle sedute i rappresentanti della stampa.

8. Nel caso di argomenti riguardanti evidenti competenze di più Commissioni, si può procedere, qualora ritenuto opportuno, a riunioni congiunte. La seduta congiunta viene convocata e presieduta dal Presidente più anziano di età.

9. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede provinciale prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione che a richiesta, possono ottenerne copia

10. I Consiglieri assegnati alle Commissioni, in caso di impedimento, possono farsi sostituire nella riunione da altro Consigliere del proprio Gruppo con facoltà di parola e di voto e con diritto a percepire il gettone di presenza. Della sostituzione dovrà essere data comunicazione, da parte del Consigliere sostituito, al Capogruppo e al Presidente prima dell'inizio della seduta ovvero dal sostituto mediante propria autodichiarazione. Tali circostanze dovranno risultare nel verbale.

Art. 11 (Funzioni delle Commissioni e modalità di esercizio)

1. Le Commissioni Permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Provinciale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di società, aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dalla Provincia.

2. A tal fine, esse esercitano poteri consultivi, attività di studio e iniziative di proposta e specificatamente:

a) rendono i pareri preventivi sulle proposte di deliberazione inerenti lo Statuto, i Regolamenti, il Piano Territoriale di Coordinamento, il Bilancio di previsione annuale e pluriennale *ivi* comprese le relative variazioni, il conto consuntivo e su ogni altra proposta di competenza consigliare espressamente rimessa all'esame della Commissione competente, da parte dei componenti della Giunta Provinciale;

b) chiedono al Presidente del Consiglio l'iscrizione all'ordine del giorno di proprie comunicazioni e proposte sulle materie di competenza;

c) designano eventualmente relatori per riferire in Consiglio Provinciale sugli oggetti di cui alle lettere precedenti;

d) svolgono indagini conoscitive e consultazioni nelle materie di competenza;

e) relazionano al Consiglio Provinciale circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti istituzioni, aziende, consorzi, società ed altri enti a partecipazione provinciale;

f) approfondiscono lo studio dei problemi di interesse generale e specifico dell'Amministrazione, anche mediante convegni, conferenze e seminari. A tale scopo, fatti salvi gli equilibri di bilancio, potrà essere predisposto un capitolo di spesa destinato alle attività delle singole Commissioni;

g) su deliberazione del Consiglio provinciale, possono curare Regolamenti ed atti generali in sede redigente, nel rispetto del principio di distinzione tra attività politica e attività amministrativa, riservando al Consiglio

Provinciale, previa acquisizione dei pareri di cui all'art. 49 del TUEL, il solo voto finale sul complesso dell'atto anche per parti separate di esso.

3. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio alle stesse rimessi dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, o alle stesse rinviati dal Consiglio, o su richiesta della Commissione competente, mediante espressa votazione.

4. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente del Consiglio e da questi illustrate all'assemblea consiliare. Le decisioni a qualsiasi titolo assunte dalle Commissioni Consiliari devono scaturire da una espressa votazione che dovrà risultare a verbale. D'intesa con il Presidente del Consiglio, può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

5. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza, ed al Dirigente preposto alla struttura del Consiglio o suo delegato. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria e/o i pareri di regolarità tecnica e/o contabile sono contrari, la proposta è restituita dal Presidente del Consiglio alla Commissione che può riproporla purché sia assicurata la copertura finanziaria.

6. I pareri resi sulle proposte di deliberazione sono trasmessi a cura del Presidente della Commissione al Dirigente preposto alla struttura del Consiglio o suo delegato che ne curerà l'inserimento nei rispettivi fascicoli contenenti le singole proposte di deliberazione.

7. In caso di mancata espressione del parere per qualsiasi motivo, il Dirigente di cui al comma precedente provvederà a formalizzare tale evenienza mediante segnalazione contenente le motivazioni, così come acquisite dal Presidente della Commissione.

8. Il Segretario Generale provvede ad inserire nel verbale della seduta consiliare quanto descritto ai precedenti commi 6 e 7.

Art. 11 bis (Funzioni di proposta delle Commissioni consiliari)

1. Le Commissioni consiliari hanno facoltà di presentare al Consiglio relazioni, risoluzioni e proposte di deliberazioni inerenti le materie di loro competenza.

2. Le Commissioni trasmettono le risoluzioni e le proposte di deliberazioni di cui al precedente comma 1 al Presidente del Consiglio, dopo aver acquisito i pareri di cui all'art. 49 del TUEL, il quale le iscrive all'ordine del giorno dell'assemblea, affinché siano trattate non oltre la seconda seduta successiva alla data di presentazione. L'iscrizione all'ordine del giorno è effettuata compatibilmente con le priorità definite per l'ordine dei lavori programmati in sede di Conferenza dei Capigruppo.

3. Ai fini della elaborazione di proposte di delibera, relazioni e risoluzioni, alla commissione è assicurato, da parte degli uffici interessati, il supporto tecnico ed amministrativo necessario. A tale scopo il Presidente del Consiglio, d'intesa con i Presidenti delle Commissioni, incarica il Dirigente preposto alla struttura del

Consiglio di svolgere, per quanto di propria competenza e promuovere presso i Servizi e gli Uffici interessati, ogni attività necessaria per l'ottimale sviluppo di quanto previsto nel presente comma.

Art. 12 (Assegnazione delle proposte alle Commissioni)

1. L'assegnazione delle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio avviene secondo quanto disposto dal precedente art. 11.
2. Dell'assegnazione degli argomenti alle Commissioni viene data comunicazione ai capigruppo consiliari.

Art. 13 (Segreteria delle Commissioni)

1. A ciascuna Commissione è assegnato un ufficio di segreteria.
2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente provinciale di categoria non inferiore alla C) designato dal dirigente del servizio nel quale è ricompresa la materia. Nel caso la materia non fosse di agevole individuazione, ovvero ricadesse nell'ambito di più servizi, il segretario della commissione sarà incaricato previa concertazione da parte dei dirigenti dei servizi.
3. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione.
- 3-bis. Spetta altresì al segretario la redazione del verbale, che dovrà contenere soltanto le decisioni relative ad ogni singolo punto all'ordine del giorno, dettate dal Presidente a conclusione di ogni argomento discusso, nonché le opinioni e le dichiarazioni delle quali venga, dai singoli consiglieri, espressamente richiesta la verbalizzazione previa dettatura del testo. Il verbale viene sottoscritto dal Segretario e dal Presidente e depositato con gli atti dell' adunanza. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
4. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio, ai capigruppo ed al Segretario generale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono perché possano essere consultati dai Consiglieri provinciali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Presidente del Consiglio informa la Giunta dei contenuti del verbale, mentre il segretario segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che trattano le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.
5. Ciascun Consigliere ha diritto di prendere visione dei verbali delle Commissioni Consiliari.

Art. 14 (Pareri e risoluzioni)

1. Le Commissioni esprimono il proprio parere attraverso esplicito voto sugli atti loro rimessi. Qualora, per qualsiasi motivazione, non si giunga ad un effettivo pronunciamento, la proposta si intende comunque esaminata ai fini dei lavori del Consiglio.

Art. 15 (Commissioni d'indagine)

1. Su proposta del Presidente della Provincia, su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, computando il Presidente della Provincia, il Consiglio provinciale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, a maggioranza assoluta, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti della Provincia in altri organismi.

2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio provinciale.

3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente della Commissione, il Segretario generale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario generale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti della Provincia in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni può avvalersi di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario incaricato dal Segretario generale.

6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

7. Il Consiglio Provinciale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Provinciale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente della Commissione consegnati al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 16 (Commissioni di studio)

1. Il Consiglio Provinciale può conferire alle Commissioni Permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, provvedendo, per tale specifico fine, ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti provinciali e di esperti esterni che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.

2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

PARTE II I CONSIGLIERI PROVINCIALI

CAPO I ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 17 (Diritto di esercizio del mandato elettivo)

1. I Consiglieri Provinciali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nel limite ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.
2. Ai Consiglieri Provinciali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio.
3. Il gettone di presenza è dovuto ai Consiglieri Provinciali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari previste nel presente Regolamento e per le sedute delle Commissioni Provinciali istituite da leggi statali o regionali, nonché per tutte quelle che dovessero essere istituite con deliberazione consiliare.
4. I gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Provinciali nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3 non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata.
5. I Consiglieri Provinciali che risiedono fuori del capoluogo della Provincia -definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento -hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, secondo le disposizioni di legge, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Provinciale, delle Commissioni Consiliari permanenti e delle altre Commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
6. I Consiglieri Provinciali, formalmente e specificatamente delegati dal Presidente a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio provinciale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, di cui al comma precedente, e ad un rimborso forfetario secondo le disposizioni di legge.

Art. 17-bis

(Definizione dell'effettiva partecipazione)

1. Fermo restando l'obbligo del Consigliere di partecipare a tutte le adunanze del Consiglio e delle Commissioni consiliari in cui è stato nominato componente, l'effettiva partecipazione si intende realizzata con la presenza del Consigliere attestata dalla propria firma nel foglio delle presenze della relativa seduta.
2. Per le Commissioni consiliari, ivi inclusa la Conferenza dei capigruppo, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. In caso di diserzione di seduta il gettone di presenza verrà corrisposto unicamente ai Consiglieri la cui presenza risulti con le modalità di cui al comma 1.

Art. 18 (Funzioni rappresentative)

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione provinciale.
2. Per la partecipazione della Provincia a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale ed al Presidente del Consiglio.
3. La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capigruppo.

CAPO II DOVERI

Art. 19 (Partecipazione alle adunanze)

1. Il Consigliere Provinciale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diretta al Presidente del Consiglio, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a un mese, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.
3. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.
4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.
5. L'assenza ingiustificata a tre distinte sedute consiliari consecutive, così come normata dall'art 14 comma 7 del vigente statuto comporta la decadenza dalla carica di Consigliere.

Art. 20 (Obbligo del segreto)

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 21 (Astensione obbligatoria)

1. I Consiglieri Provinciali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado.

2. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Generale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 22 (Responsabilità personale - Esonero)

1. Il Consigliere Provinciale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. È esente da responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3. È parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo, il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione, nonché il consigliere che si sia astenuto dal prendere parte alla votazione.

Art. 23 (Pubblicità della situazione patrimoniale)

1. I Consiglieri devono:

a) entro quattro mesi dalla proclamazione, depositare:

una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e sui beni iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società, e l'eventuale esercizio di funzioni di amministratore o di Presidente;

copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta sui redditi delle persone fisiche;

una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale;

b) entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla precedente lett. a) intervenute nell'anno precedente, e copia della dichiarazione dei redditi;

c) entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lett. a), intervenute dopo l'ultima attestazione, nonché entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche;

d) in caso di inadempimento degli obblighi di cui alle lettere a) e b), il Presidente del Consiglio diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni.

Art. 24 (Pubblicità delle spese elettorali)

1. Ciascun candidato nelle elezioni amministrative per la carica di Presidente della Provincia, di consigliere provinciale e ciascuna lista partecipante a dette elezioni, devono presentare, al momento del deposito della candidatura e della lista, al Segretario Generale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante il tipo e l'ammontare delle spese elettorali che si intende sostenere con le relative fonti di finanziamento; la dichiarazione può essere aggiornata ogni dieci giorni.

2. Analoga dichiarazione relativa al rendiconto delle spese, deve essere fatta entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.

3. Tali documenti, unitamente al bilancio preventivo di spesa ed al suo rendiconto, sono pubblicati tramite affissione all'Albo Pretorio della Provincia per una durata di quindici giorni.

4. Chiunque può chiedere la visione dei documenti pubblicati. Detta visione è gratuita.

CAPO III DIRITTI

Art. 25 (Diritto d'iniziativa)

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio provinciale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Provinciale stabilita dalla legge e dallo Statuto.

3. La proposta di deliberazione o di mozione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio ed al Dirigente preposto alla struttura del Consiglio. La proposta di deliberazione o di mozione, completata dell'istruttoria amministrativa, per l'eventuale inoltro alla Commissione Permanente competente per materia. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Provinciale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

4. Gli uffici competenti sono tenuti a prestare la loro collaborazione per la redazione di tali proposte.

5. I pareri di cui all'art. 49 del TUEL devono essere espressi entro 20 giorni dalla ricezione delle proposte.

6. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale.

7. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione con esclusione delle mozioni e degli ordini del giorno che risultano così non emendabili, se non con il consenso del proponente. Il presentatore può procedere però alla modifica dell'ordine del giorno o della mozione durante la stessa seduta. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente del Consiglio, anche nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

8. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio al Dirigente del Servizio Affari Generali che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria ivi inclusa l'acquisizione dei pareri di cui all'atto 49 del TUEL. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza i dirigenti, se presenti, su richiesta del Presidente del Consiglio, esprimono i pareri prescritti. Su richiesta effettuata dai Dirigenti di acquisire i necessari elementi di valutazione, ai fini della emissione dei pareri, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

9. Per quanto concerne gli emendamenti al bilancio di previsione e sue variazioni, si fa rinvio a quanto disposto in materia dal regolamento di contabilità.

Art. 26 (Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno)

1. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno formulandole per iscritto.

2. Le interrogazioni, le interpellanze, su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.

3. In presenza dei medesimi presupposti di cui al comma precedente vi è la possibilità di unificare la discussione di mozioni ed ordini del giorno.

Art. 27 (Primo firmatario e sua sostituzione)

1. Ogni Consigliere può firmare interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate da altri, ma come interrogante, interpellante e proponente è considerato, ad ogni effetto, il primo firmatario. Tuttavia, ove questi non si trovi presente per la discussione o vi rinunci, può essere sostituito dal successivo Consigliere in ordine di firma.

Art. 28 (Interrogazione)

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente della Provincia o alla Giunta, per conoscere:

a) se qualche fatto sia vero;

b) se dello stesso fatto sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito;

c) se si intenda informare il Consiglio dei fatti o fornire documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività della Provincia.

2. All'interrogazione viene data, entro trenta giorni dalla presentazione, risposta scritta dal Presidente della Provincia o dall'Assessore competente per materia.

3. Ove l'interrogante richieda risposta orale, l'interrogazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, purché presentata almeno dieci giorni prima di tale seduta.

4. L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche oralmente, durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

Art. 29 (Interpellanza)

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Presidente della Provincia o alla Giunta per conoscere i motivi della condotta dell'amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.

2. Ad essa si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo 28.

Art. 30 (Trasformazione dell'interpellanza in mozione)

1. Ove l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.
2. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.

Art. 31 (Mozione)

1. La mozione consiste in una proposta di voto diretto ad eccitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività della Amministrazione Provinciale in ordine ad uno specifico argomento.
2. La mozione può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'amministrazione; essa, però, non comporta le dimissioni della Giunta, né può trasformarsi nella mozione di sfiducia di cui all'art. 52 del D. Lgs. 267/2000.
3. La mozione deve essere presentata per iscritto ed è inserita all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla conclusione dell'istruttoria.
4. Nel corso dell'istruttoria, la mozione, ove richiesto dalla natura dell'atto, sarà corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 31 bis (Ordini del giorno)

1. L'ordine del giorno consiste, in un documento scritto di carattere politico, con il quale il Consiglio esprime il proprio orientamento in ordine ad un problema o argomento determinato.
2. L'ordine del giorno può essere presentato da uno o più Consiglieri o dal Presidente della Provincia.
3. La presentazione degli ordini del giorno deve essere effettuata in tempo utile per l'iscrizione all'O.d.G. del primo Consiglio Provinciale utile, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 64.
4. Sugli ordini del giorno del presente articolo, così come quelli previsti all'art. 64, sono ammessi emendamenti qualora ci sia l'assenso del proponente.

Art. 32 (Richiesta di convocazione del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio Provinciale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene alla Provincia la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno il Consiglio Provinciale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 25 e 26 del presente regolamento.

Art. 33 (Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno)

1. Il Presidente del Consiglio può rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte su argomenti ritenuti non di competenza del Consiglio o vietati dalla legge.
2. Contro la decisione del Presidente del Consiglio è ammesso ricorso al Consiglio da presentarsi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della decisione stessa.
3. La discussione del ricorso deve svolgersi nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

Art. 34 (Diritti dei Consiglieri)

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i Consiglieri hanno diritto di:
 - a) chiedere la trattazione urgente, proponendo una inversione dell'ordine del giorno;
 - b) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;
 - c) presentare emendamenti ed ordini del giorno.
2. È consentito ai Consiglieri di svolgere, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, nel corso delle sedute, ogni attività intesa ad agevolare il corretto e sollecito andamento dei lavori.
3. I Consiglieri in carica hanno diritto:
 - a) di prendere visione di atti e documenti di archivio, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi della Provincia e degli atti preparatori in essi richiamati;
 - b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;

c) di ottenere copia di atti e di documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti provinciali, compatibilmente con le esigenze organizzative e funzionali degli uffici, rimanendo esclusa ogni richiesta a carattere emulativo.

4. I Consiglieri di pregresse gestioni hanno diritto di prendere visione e di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile e penale.

5. Il diritto di cui al primo comma spetta anche ai delegati speciali ai quali il Consiglio Provinciale abbia conferito incarico di riferire sopra determinati oggetti.

Art. 35 (Condizioni e limiti all'esercizio del diritto dei Consiglieri)

1. Il diritto dei Consiglieri è esercitato con i vincoli ed limiti previsti dalle leggi e Regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto ed in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

2. In tutte le occasioni nelle quali i Consiglieri non si ritengono esaurientemente soddisfatti delle informazioni ricevute, rivolgono istanza scritta al Presidente della Provincia, il quale deve pronunciarsi entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 36 (Atti e documenti ottenibili in visione e in copia dalle società ed enti partecipati dalla Provincia)

1. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici delle società o enti cui partecipa la Provincia, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, ed atti utili all'espletamento del mandato consiliare.

2. Le richieste per l'accesso di cui al comma precedente, vengono direttamente inoltrate agli organi delle società o degli enti e, trasmesse per conoscenza, al Presidente del Consiglio, ai soli fini di garantire l'effettività e la tempestività dell'esercizio del diritto di accesso.

3. A tal fine, per esercitare le funzioni di indirizzo e controllo, proprie del Consiglio Provinciale, ogni società ed ogni ente partecipato dalla Provincia, deve far pervenire annualmente al Presidente del Consiglio i propri bilanci, nei tempi e modi previsti dal regolamento di contabilità.

PARTE III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

CAPO I CONVOCAZIONE

Art. 37 (Convocazione)

1. Il Consiglio Provinciale è convocato ogni volta che sia previsto dalla legge e dallo Statuto o che il Presidente della Provincia ne rappresenti la necessità o la opportunità.
2. Il Consiglio Provinciale è convocato, altresì su richiesta di un quinto dei Consiglieri Provinciali per la trattazione di specifici argomenti e su richiesta del collegio dei revisori dei conti per l'esame del referto di gravi irregolarità.
3. Nei casi di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta, come precisato dall'art.32.
4. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente Regolamento.
5. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

Art. 38 (Avviso di convocazione)

1. La convocazione del Consiglio provinciale è disposta a mezzo di avvisi.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Provinciali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o se viene convocata d'urgenza con sintetica motivazione.
4. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

5. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione, ove quest'ultima non sia già stata prevista nel medesimo avviso.

. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

6. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo della Provincia e firmati dal Presidente del Consiglio o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art. 39 (Ordine del giorno)

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Provinciale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Presidente del Consiglio di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente della Provincia, alla Giunta, ai Consiglieri Provinciali, nonché alle Commissioni Consiliari permanenti.

4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate si osserva quanto stabilito dagli artt. 11, quinto comma, 25 e 26.

5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

6. Gli oggetti sono iscritti all'ordine del giorno secondo il seguente ordine di precedenza:

a) approvazione dei verbali della seduta precedente;

b) interrogazioni, interpellanze, mozioni;

c) questioni attinenti alla composizione degli organi istituzionali della Provincia (Presidente, Giunta, Consiglio);

d) proposte di iniziativa popolare di cui all'art. 28 dello Statuto;

e) proposte del Presidente della Provincia;

f) proposte della Giunta Provinciale;

g) proposte delle Commissioni Consiliari Permanenti;

h) proposte dei Consiglieri in ordine di presentazione;

i) oggetti da trattarsi in seduta segreta;

7. All'ordine del giorno, ove già disponibile, è allegata o messa a disposizione con mezzi informatici, per ogni oggetto iscritto, una relazione illustrativa recante la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio. Detta relazione, deve comunque essere messa a disposizione nei termini di deposito stabiliti dall'art. 43.
8. Nella relazione e nello schema di cui al precedente comma si devono inserire i pareri del responsabile del servizio, del responsabile di ragioneria ai sensi dell' art. 49 del TUEL.
9. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo Statuto, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano territoriale di coordinamento e le sue varianti, non è iscritta all'ordine del giorno alcuna interrogazione, interpellanza e mozione né gli ordini del giorno di cui al precedente art. 31-bis.
10. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 40 (Avviso di convocazione -Modalità di consegna)

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio o recapito, espressamente comunicati dal Consigliere, all'ufficio di Presidenza, a mezzo di un messo provinciale o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero, mediante posta PEC (Posta Elettronica Certificata), qualora attivata dall'Ente.
2. Il messo rimette al Servizio Affari Generali le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. In caso di assenza del ricevente fa fede dell'avvenuta consegna il deposito nella cassetta postale del domicilio del Consigliere, attestato dal messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. Nel caso di utilizzo del servizio postale, la spedizione deve avvenire tre giorni prima della scadenza del termine previsto per la consegna dell'avviso a domicilio.
4. I Consiglieri che non risiedono nella Provincia devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nella Provincia indicando, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
5. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 41 (Avviso di convocazione - Termini)

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno sei giorni prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno due giorni prima di quella stabilita per la riunione.
3. Per le adunanze di seconda convocazione, qualora la stessa sia stata già prevista nell'avviso (di prima convocazione), va data comunicazione ai soli Consiglieri assenti, almeno 1 (uno) giorno prima di quello nel quale è indetta la riunione.
4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie, argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno due giorni prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma due e i provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quattro possono essere sindacati dal Consiglio Provinciale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro, stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 42 (Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione)

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e d'urgenza è pubblicato all'albo della Provincia e sul sito internet, contestualmente alla data di spedizione o trasmissione ai Consiglieri. Il messo provinciale è responsabile che tale pubblicazione permanga fino al giorno in cui la seduta ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie, sono pubblicati all'albo provinciale e sul sito internet della Provincia almeno due giorni prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Provinciali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura del Servizio Affari Generali, assicurandone il tempestivo recapito:
 - al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;
 - al Difensore Civico;
 - agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo Statuto e dall'apposito Regolamento;

ai dirigenti della Provincia;

agli organi d'informazione locale.

CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 43 (Deposito degli atti)

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso il Servizio Affari Generali od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione. Al solo fine di agevolare la consultazione, contestualmente al deposito, il testo degli atti può altresì essere trasmesso per posta elettronica o messo a disposizione sul sito istituzionale dell'Ente mediante accesso riservato.
2. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo ed il Dirigente del Servizio Affari Generali.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stato depositato entro i termini di cui ai precedenti commi, il testo, completo dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e corredato di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare ed ottenere copia degli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
5. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, devono essere comunicate ai Capigruppo Consiliari e a tutti gli altri Consiglieri, almeno quindici giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame mentre, per il conto consuntivo tale comunicazione deve avvenire almeno venti giorni prima.

Art. 44 (Adunanze di prima convocazione)

1. Il Consiglio Provinciale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno dodici membri del Consiglio, senza computare il Presidente della Provincia.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Generale o suo delegato, ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente del Consiglio dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto. L'ordine di chiamata dei Consiglieri è dato dall'ordine alfabetico.

3. Nel caso in cui trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per la validità della seduta, il Presidente del Consiglio ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente del Consiglio che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente del Consiglio dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da cinque a quindici minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 45 (Adunanze di seconda convocazione)

1. La seduta di seconda convocazione è soltanto quella che succede, al massimo entro gli otto giorni successivi, alla seduta deserta o a quella disciolta per il successivo venir meno del numero legale dei presenti.

2. Nella seduta di seconda convocazione possono essere discussi argomenti che non siano già all'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta o sciolta, ma questi acquisiscono le caratteristiche di prima convocazione.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno otto membri del Consiglio con esclusione del Presidente della Provincia.

4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri con esclusione del Presidente della Provincia. i seguenti atti:

la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;

lo statuto delle aziende speciali;

la partecipazione a società di capitali;

la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;

l'assunzione diretta di pubblici servizi;

la costituzione e modificazione di forme associative con altri enti;

l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

la contrazione dei mutui;

l'emissione di prestiti obbligazionari ed ogni operazione di finanza derivata;

l'esame del referto per gravi irregolarità del collegio dei revisori dei conti.

5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al terzo comma dell'art. 41.

6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente del Consiglio è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

7. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

8. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati alla Provincia, con esclusione del Presidente della Provincia. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

9. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno due giorni prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 66 del presente Regolamento.

10. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

11. Gli argomenti non deliberati entro il termine di cui al primo comma divengono oggetto, tutti, delle successive sedute in prima convocazione.

CAPO III PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

Art. 46 (Adunanze pubbliche)

1. Le adunanze del Consiglio Provinciale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 47.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 47 (Adunanze segrete)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuati i seguenti casi:
 - a) quando il Consiglio stesso, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
 - b) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone;

Si ha questione concernente persone quando il Consiglio deve esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di persone;

- c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;
 - d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali della Provincia.
2. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre agli Assessori, il Segretario Generale e gli altri funzionari indicati dal Presidente del Consiglio, che rimangono tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 48 (Adunanze aperte)

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della Comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Provinciale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art.2 del presente regolamento.

2. A tali adunanze, con i Consiglieri Provinciali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, dei Comuni, degli organismi di partecipazione popolare, delle associazioni sociali, culturali, sindacali e del volontariato interessate ai temi da discutere nonché delle forze politiche e delle forme associative in cui si articola la società civile.

3. In tali particolari adunanze il Presidente del Consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Provinciale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Provinciale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Provinciale non possono essere adottate deliberazioni od assunti atti comportanti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico della Provincia.

5. In considerazione della natura dell'adunanza aperta la stessa risulta valida anche in mancanza del numero legale. Deve essere comunque rilevata, mediante sottoscrizione di un foglio presenze, la presenza di almeno 8 componenti del Consiglio.

5-bis. Il gettone di presenza è erogato ai Consiglieri Provinciali che partecipano alla seduta.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 49 (Comportamento dei Consiglieri)

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Provinciali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente del Consiglio lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su espressa richiesta dell'interessato, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.
5. Se il Consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente del Consiglio, il Presidente della Provincia, gli Assessori o altri Consiglieri, od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Presidente del Consiglio può sospendere la seduta.
6. Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti entro termini perentori di imminente scadenza, il Presidente del Consiglio propone l'espulsione del Consigliere dall'aula per il resto della seduta. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del Consigliere, decide peralzata di mano. Nel caso che il Consigliere non ottemperi alla disposta espulsione, lo stesso è considerato assente sino al termine della seduta, dandone espressamente atto a verbale.

Art. 50 (Ordine della discussione)

1. I Consiglieri Provinciali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente del Consiglio ed al Consiglio, salvo che il Presidente del Consiglio dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente del Consiglio deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente del Consiglio è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente del Consiglio richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 51 (Comportamento del pubblico)

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli uscieri o della forza pubblica.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente del Consiglio e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente del Consiglio dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente del Consiglio, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente del Consiglio, udito il parere dei capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

7. Dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento il Presidente del Consiglio, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

Art. 52 (Tumulto in aula)

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente del Consiglio, questi si alza dal proprio seggio e, da tale momento, è sospesa la seduta, la stessa riprende quando il Presidente del Consiglio ritorna al suo seggio.

2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente del Consiglio può sospenderla nuovamente per un tempo determinato oppure, secondo l'opportunità, scioglierla. In quest'ultimo caso il Consiglio sarà convocato a domicilio nelle forme previste dall'art. 41 comma 4, del presente regolamento per i casi di urgenza.

CAPO V ORDINE DEI LAVORI

Art. 53 (Ammissione di funzionari e consulenti in aula)

1. Il Presidente del Consiglio, per esigenze legate all'ottimale svolgimento della seduta può invitare nella sala, Dirigenti e funzionari provinciali nonché consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti

2. Effettuate le comunicazioni e fornita risposta ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente del Consiglio o dai Consiglieri, i predetti Dirigenti, funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 54 (Designazione degli scrutatori -Dichiarazioni in apertura)

1. Dopo l'appello nominale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta e designa tre Consiglieri di cui uno della minoranza, alla funzione di scrutatori per le votazioni, tanto palesi che segrete.

2. In apertura di seduta, il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Provincia hanno facoltà di prendere la parola rispettivamente, per non più di dieci minuti ognuno, per dichiarazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo, non previsti al momento della convocazione e che non comportino deliberazioni od impegni di alcun genere.

Art. 55 (Svolgimento delle interrogazioni)

1. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza.
2. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente del Consiglio dà la parola, per la risposta al Presidente della Provincia o all'assessore delegato. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, rispettivamente, nel tempo di cinque e dieci minuti.
3. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente della Provincia o dell'Assessore delegato per materia.
4. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
5. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
6. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il Presidente della Provincia, o l'Assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente del Consiglio assicura il Consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro i dieci giorni successivi all'adunanza.
7. Trascorsa un'ora dalla trattazione delle interrogazioni, ivi incluse le eventuali interrogazioni urgenti, il Presidente del Consiglio fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Provinciale.

Art. 56 (Svolgimento delle interpellanze in aula)

1. Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del Presidente del Consiglio l'interpellante può illustrarla avendo a disposizione non più di cinque minuti.
2. La risposta del Presidente della Provincia o dell'Assessore delegato non può superare i cinque minuti e potrà dar luogo alla replica dell'interpellante per dichiararsi soddisfatto o no della risposta, mantenendosi nel tempo di cinque minuti.
3. Alla trattazione delle interpellanze non può essere dedicata più di mezza ora.
4. L'interpellante può chiedere che l'interpellanza venga discussa, anziché in aula, nella competente Commissione Consiliare.

5. Le interpellanze alle quali il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato abbiano ritenuto di dare risposta scritta o che siano state trattate in Commissione, non vengono discusse in aula consiliare.

Art. 57 (Svolgimento della discussione sulle mozioni)

1. La discussione della mozione ha comunque luogo non oltre la prima seduta consiliare successiva alla conclusione dell'istruttoria di cui all'art. 31 , oppure nel corso della seduta in cui si svolge un dibattito sulla materia relativa alla mozione medesima, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 25.

2. Alle mozioni si applicano le disposizioni degli articoli relativi alla discussione, votazione e proclamazione delle deliberazioni di cui al presente Regolamento.

3. Su ogni mozione, con il consenso del proponente, possono essere presentati emendamenti, che saranno discussi e votati secondo le norme richiamate nel precedente comma.

4. Ogni Consigliere può intervenire nella discussione di una mozione e presentare sullo stesso oggetto un ordine del giorno.

5. Qualora siano state presentate interrogazioni ed interpellanze su questioni ed oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, si svolge un'unica discussione, nel corso della quale agli interroganti ed interpellanti è concesso illustrare la loro posizione subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

Art. 58 (Dichiarazione e procedura di urgenza delle mozioni e interpellanze)

1. I Consiglieri possono richiedere che la propria mozione o la propria interpellanza sia riconosciuta urgente.

2. Sulle richieste decide il Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo.

3. In tal caso sono iscritte all'ordine del primo Consiglio utile.

Art. 59 (Ritiro delle interrogazioni, interpellanze e mozioni)

1. Se nessuno dei firmatari, si trovi presente quando sono poste in discussione, l'interrogazione, l'interpellanza o la mozione, queste si danno per ritirate, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

Art. 60 (Mozione d'ordine)

1. Ogni Consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto Provinciale, del presente Regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra.
2. Il Presidente del Consiglio decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
3. In caso di opposizione del proponente, sulla mozione d'ordine sono ammessi a parlare, per non oltre cinque minuti, un Consigliere a favore ed uno contro; il Consiglio decide poi per alzata di mano.

Art. 61 (Ordine di trattazione degli argomenti)

1. Il Consiglio Provinciale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente del Consiglio anche su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
4. Il Presidente del Consiglio può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
5. L'esame del referto di grave irregolarità presentato dal collegio dei revisori dei conti è effettuato in via prioritaria rispetto agli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
6. Con l'accordo unanime dei Capigruppo Consiliari, possono in ogni caso discutersi ed approvarsi ordini del giorno non ricompresi fra gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Art. 62 (Discussione Norme generali)

1. Le discussioni sui vari argomenti e sulle proposte di deliberazione sono di norma introdotte dai proponenti con specifica relazione per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Per le materie non oggetto di provvedimento amministrativo, la relazione è svolta dal Presidente della Provincia, dall'Assessore, dal Consigliere o dal rappresentante del gruppo politico o dal relatore della Commissione che abbia preso l'iniziativa, per un tempo non superiore a dieci minuti.
3. Terminata l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente del Consiglio dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino

Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. E' consentito lo scambio di turno tra due Consiglieri. Qualora un Consigliere chiamato dal Presidente non risulta presente, decade dal diritto di parola.

4. Ciascun Consigliere può parlare per non più di 10 (dieci) minuti.

5. Nel corso della discussione, il relatore e il Presidente della Provincia possono intervenire per non più di cinque minuti.

6. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere capogruppo – o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare una seconda volta per non più di cinque minuti per poter rispondere all'intervento di replica del relatore e del Presidente della Provincia.

7. Decorso il tempo assegnato a ciascun Consigliere o Assessore delegato per materia, il Presidente del Consiglio può togliere la parola.

8. Ogni Consigliere può prendere brevemente la parola per richiami alla legge e al regolamento ovvero per rilievi circa il modo e l'ordine con il quale è stata posta la questione in discussione.

9. A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne che al Presidente del Consiglio per i richiami al tempo e al tema.

10. Qualora i lavori del Consiglio si protraggano oltre le quattro ore, il Presidente del Consiglio di sua iniziativa o su richiesta di un Consigliere dispone la sospensione del Consiglio per almeno venti minuti.

11. Per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo ed al piano territoriale di coordinamento e sue varianti, tutti i tempi, assegnati al relatore, al Presidente della Provincia e ai Consiglieri per parlare, sono raddoppiati. In ogni altra occasione, limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

12. Durante la discussione ciascun Consigliere può presentare per iscritto al Presidente del Consiglio uno o più emendamenti alla proposta di deliberazione, alla proposta di mozione o alla proposta di ordine del giorno.

13. Le modalità per la presentazione di emendamenti al bilancio di previsione e sue variazioni sono disciplinate dal regolamento di contabilità.

14. Relativamente alle mozioni e agli ordini del giorno, gli emendamenti possono essere posti in discussione solo con l'assenso del Consigliere proponente la mozione o l'ordine del giorno.

15. Ogni Consigliere può, inoltre, presentare al Presidente del Consiglio, prima della chiusura della discussione, un ordine del giorno relativo alla proposta in esame.

16. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente del Consiglio reputi opportuno, raggruppando fra loro gli emendamenti che riguardano lo stesso punto.

17. Gli ordini del giorno sono illustrati secondo l'ordine di presentazione dopo la discussione della proposta nel suo complesso.

18. L'illustrazione degli emendamenti o degli ordini del giorno non può superare i 5 (cinque) minuti.

19. Gli interventi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno, nel limite di tre minuti ognuno, sono ammessi unicamente da parte di ciascun Consigliere capogruppo o del Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per conto del gruppo e da parte del relatore della proposta e del Presidente della Provincia.

Art. 63 (Chiusura della discussione - Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti nel corso della discussione – Discussione e votazione di emendamenti e di ordini del giorno)

1. Il Presidente del Consiglio, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta ed avvenute le repliche, dichiara chiusa la discussione.
2. Successivamente nessun Consigliere può ottenere la parola, se non per svolgere le dichiarazioni di voto come disciplinate al successivo comma 5.
3. Il relatore e il Presidente della Provincia chiudono la discussione replicando in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, per non più di cinque minuti ognuno. Essi intervengono solo per dichiarare se mantengono le proprie conclusioni, se accettano o respingono gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati o per dare semplici spiegazioni.
4. Il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, oltre al capogruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
5. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa ad un solo Consigliere per ogni gruppo unicamente per le dichiarazioni di voto, che possono effettuarsi ogni qualvolta si debba procedere ad una votazione. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di effettuare la propria dichiarazione di voto, precisando la loro posizione.
6. La durata della dichiarazione di voto non può superare i tre minuti.
7. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere, precisandone i motivi.
8. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronunciano i responsabili di servizio (se presenti) per il necessario parere tecnico e contabile e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con i pareri espressi.
9. Qualora per uno o più emendamenti non sia stato possibile acquisire all'istante il parere tecnico e contabile dei responsabili dei servizi, il Presidente del Consiglio dispone il rinvio della votazione della proposta dopo l'ultimo punto dell'ordine del giorno ovvero ad altra seduta, qualora non sia comunque possibile acquisire i prescritti pareri tecnici.

10. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario generale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

11. L'espressione del voto dei Consiglieri è effettuata, normalmente, in forma palese.

12. Le votazioni vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli da 71 a 76 del presente Regolamento.

Art. 64 (Questione pregiudiziale e sospensiva)

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente -o uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre due minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 65 (Fatto personale)

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente del Consiglio decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare singolarmente per più di cinque minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente del Consiglio di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5. La Commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.

6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

Art. 66 (Termine dell'adunanza)

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente del Consiglio, udita la Conferenza dei Capigruppo.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio dichiara conclusa la riunione.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangono ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente del Consiglio dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

CAPO VI PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI

Art. 67 (Convocazione e partecipazione degli Assessori - Diritto di iniziativa)

1. L'avviso di convocazione dei Consiglieri è spedito anche agli Assessori.
2. Questi, che in aula prendono posto al tavolo della Giunta, sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge, dello Statuto e del presente Regolamento, in quanto applicabili.
3. Gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio Provinciale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
4. La partecipazione degli Assessori alle adunanze del Consiglio Provinciale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

CAPO VII PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - IL VERBALE

Art. 68(La partecipazione del Segretario all'adunanza)

1. Il Segretario Generale, o il suo Vice, partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente del Consiglio di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti che per rispondere ad eventuali richieste dei Consiglieri, al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, l'intervento del Segretario deve comunque sempre essere autorizzato dal Presidente.
2. Il Consiglio può incaricare uno dei suoi membri ad espletare le funzioni di Segretario, unicamente, però, allo scopo di trattare su un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale con motivazione generica. In tal caso il Segretario deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione.
3. La sostituzione del Segretario è di diritto quando si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge e dall'art. 22 dello Statuto.

Art. 69 (Il verbale dell'adunanza -Redazione e firma)

1. Il verbale dell'adunanza è costituito dal resoconto integrale dell'andamento della seduta, comprensivo dei testi di ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze, proposte di deliberazione, interventi così come risultanti dalla registrazione. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, oltre alla indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio, devono essere indicati:
 - a) il sistema di votazione adottato per ogni singolo argomento;
 - b) il numero dei votanti;
 - c) il numero e nome degli astenuti;
 - d) il numero e nome dei contrari;
 - e) il numero dei voti resi a favore di ogni proposta;
 - f) il numero delle schede bianche, delle nulle e delle contestate;
 - g) i nomi degli scrutatori.
2. Alla redazione del verbale provvede il Segretario Generale o il Vice Segretario o altro dipendente provinciale, allo scopo designato.

3. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
4. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali della Provincia, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
5. Il verbale delle adunanze nonché le relative deliberazioni sono firmate dal Presidente del Consiglio, dal Segretario Generale e siglate dal funzionario che ne ha curato la redazione.
6. Alle sole deliberazioni e mozioni è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente. Le interrogazioni, interpellanze ed ordini del giorno vengono assembleate per categorie.

Art. 70 (Verbale -Deposito -Rettifiche -Approvazione)

1. Il verbale viene depositato e messo a disposizione dei Consiglieri sei giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. All'inizio della riunione il Presidente del Consiglio chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Generale o funzionario da lui delegato provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente del Consiglio interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Generale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio provinciale sono depositati nell'archivio provinciale a cura del Segretario Generale.

CAPO VIII LE VOTAZIONI

Art. 71 (Modalità generali)

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Provinciali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui agli articoli 72 e 73 del presente regolamento.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone, con le modalità di cui al successivo articolo 74 del presente regolamento.
4. Non si procede a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge o lo Statuto dispongano diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un quinto dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso;
 - e) ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente del Consiglio ne fissa l'ordine di votazione dando la precedenza a quelli di contenuto più ampio.

7. L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno comporta la decadenza degli altri emendamenti o ordini del giorno il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.
8. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
9. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i Regolamenti il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del Regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, contestualmente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale.
10. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 72 (Votazioni in forma palese)

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano normalmente con l'apposita strumentazione informatica. Nel caso di impossibilità la votazione verrà effettuata per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente del Consiglio indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
2. Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione, invitando ad esprimersi prima coloro che si astengono e poi i favorevoli e successivamente i contrari.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori, il Presidente del Consiglio ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione, anche in tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente del Consiglio, anche i Consiglieri scrutatori.

Art. 73 (Votazione per appello nominale)

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su richiesta di un suo membro.
2. Il Presidente del Consiglio precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il Segretario Generale o suo delegato effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 74 (Votazioni segrete)

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro.

2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti persone.

3. La votazione segreta può aver luogo con il sistema delle schede segrete o con quello delle palline bianche e nere. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di far praticare l'uno o l'altro sistema, ma può rimettersi per la scelta al Consiglio.

4. Nel sistema di votazione per schede segrete:

a) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda;

b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali si intende votare. È consentito distribuire ai Consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati o votare con il sì o il no la proposta effettuata dal Presidente del Consiglio, sempre che nessun Consigliere si opponga;

c) chi non intende votare dichiara di astenersi. Chi non intende astenersi, ma non vuol votare, vota scheda bianca;

d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario Generale.

5. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

6. Quando la legge, lo Statuto od i Regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente del Consiglio stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti, come indicato al successivo art. 77 del presente regolamento.

7. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio, affinché ne sia preso atto a verbale.

8. Terminata la votazione, il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Generale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

9. Nella votazione a schede segrete:

a) le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal Segretario Generale e sono conservate in archivio; le altre vengono distrutte;

b) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

10. Le votazioni con palline sono effettuate, di regola, quando viene proposto al Consiglio di pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti rispetto ai quali ed alla proposta per gli stessi formulata, deve essere espresso voto favorevole o contrario.

11. Nelle votazioni con palline il Presidente del Consiglio ricorda al Consiglio, prima di procedere, il colore di quelle con le quali si esprime voto favorevole e di quelle con le quali si manifesta il voto contrario.

12. Terminata la votazione il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

13. Il numero delle palline votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

14. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente del Consiglio annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

15. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 75 (Votazione per singole parti)

1. Il Presidente del Consiglio può disporre, di sua iniziativa o a richiesta anche di un solo Consigliere, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.

2. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, emendamento o proposta di deliberazione il Consiglio deve esprimersi con votazione finale.

Art. 76 (Esito delle votazioni)

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Provinciale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è data da quel

numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti. Qualora il Consiglio Provinciale, costituito in corpo elettorale, è chiamato ad eleggere altri organi, si applicano le norme particolari che disciplinano l'elezione stessa o, in mancanza di specifiche prescrizioni, il principio generale secondo cui si intende eletto chi abbia riportato la maggioranza relativa dei voti espressi.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. I Consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto devono allontanarsi dall'aula, nel caso in cui ciò non avvenisse, gli stessi non vengono computati ai fini del quorum necessario per rendere legale la seduta.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente del Consiglio conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero e il nominativo degli astenuti, il numero dei favorevoli, il numero e il nominativo dei contrari alla proposta di deliberazione. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti, oltre al numero delle schede bianche e nulle.

Art. 77 (Nomina di rappresentanti della minoranza)

1. Quando si devono nominare rappresentanti della minoranza consiliare, si intendono eletti quelli proposti dalla minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.

Art. 78 (Deliberazioni immediatamente eseguibili)

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Provinciale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

PARTE IV REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

CAPO I GRUPPI CONSILIARI

Art. 79 (Gruppi Consiliari, Costituzione)

1. Sono costituiti i Gruppi consiliari della Provincia di Fermo. I Consiglieri eletti nello stesso Gruppo di candidati, sotto lo stesso contrassegno, costituiscono, di regola, un Gruppo consiliare. Ciascun Gruppo entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, provvede alla sua costituzione con la elezione del proprio Capogruppo. Della costituzione del Gruppo e della avvenuta elezione del Capogruppo, così come per le eventuali variazioni, il Gruppo dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio. La costituzione dei nuovi Gruppi consiliari nel corso del mandato amministrativo deve essere immediatamente comunicata al Presidente del Consiglio.

2. È considerato Gruppo consiliare anche quello composto da un solo consigliere, ove lo stesso risulti l'unico eletto di un gruppo di candidati alla consultazione elettorale, ovvero il singolo Consigliere che aderisce e fa riferimento ad un Partito a livello nazionale. Coloro che non intendono aderire ad alcuno dei gruppi costituiti sono considerati, ai fini dell'esercizio delle facoltà conferite dagli articoli 125 e 127 del Testo unico delle autonomie locali, come appartenenti al gruppo misto, composto da almeno due consiglieri, il cui Presidente, in mancanza di designazione, è individuato nel Consigliere maggiore di età.

3. Il Consigliere che esce dal Gruppo originario può formare un nuovo gruppo qualora il Partito politico nelle cui liste è stato eletto si sia sciolto o sia confluito in altre formazioni politiche. Il Consigliere che esce dal gruppo originario può altresì formare un nuovo gruppo autonomo in conformità a quanto previsto dal precedente comma 2.

5. Il consigliere che nel corso del mandato amministrativo intende aderire ad un Gruppo consiliare diverso è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio previa accettazione da parte del nuovo Gruppo di appartenenza.

Art. 80 (Dotazione di locali)

1. È assegnata ai Gruppi costituiti una sede adeguata alla consistenza numerica, debitamente arredata.

Art.81 (Dotazione dei servizi)

1. La Giunta provvede alla dotazione dei servizi e delle strumentazioni necessarie all'attività dei Gruppi stessi.
2. Gli arredi e altri beni mobili e attrezzature assegnati o acquistati dal gruppo sono elencati in apposito inventano e sono dati in carico al Capogruppo. In caso di avvicendamenti il Capogruppo uscente restituisce quanto ricevuto al funzionario D.O.C. Provveditorato che provvede a darlo in carico al Capogruppo subentrante.
3. È istituito nel bilancio provinciale un apposito capitolo per le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari.
4. Con la stessa deliberazione di approvazione del bilancio, il Consiglio provvede a determinare la dotazione complessiva annuale per le finalità di cui al comma precedente;
5. Il dirigente del servizio competente, in attuazione alla deliberazione di cui al comma quattro e degli indirizzi della conferenza dei capigruppo, con propria determinazione provvede al riparto del fondo stanziato assegnando ai Gruppi consiliari la stessa quota annua secondo le seguenti fasce, oltre ad una quota mensile per ogni consigliere:
 - a) gruppi composti da un consigliere;
 - b) gruppi composti da due consiglieri;
 - c) gruppi composti da tre o quattro consiglieri;
 - d) gruppi composti da cinque o sei consiglieri;
 - e) gruppi composti da sette o più consiglieri.
6. Il fondo è gestito dal Servizio Finanze e Provveditorato, secondo il vigente Regolamento e può essere utilizzato per le seguenti spese:
 - attrezzature d'ufficio, allacci telefonici, cancelleria, postali, telefoniche e telegrafiche;
 - acquisto di quotidiani, riviste, pubblicazioni;
 - stampa e pubblicazioni di manifesti, opuscoli o volumi notiziari, bollettini, giornali attinenti all'attività dei gruppi e dell'Ente Provincia;
 - organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, mostre;
 - rimborso spesa per carburanti, pedaggi autostradali ed altre spese di viaggio documentate sostenute in occasione di missioni effettuate per lo svolgimento delle attività dei Gruppi;
 - altre spese strettamente inerenti all'attività dei Gruppi.

7. Le spese devono essere documentate con fatture e note intestate alla Provincia di Fermo e soltanto per le minute spese d'ufficio è possibile il relativo rimborso su presentazione di idonea dichiarazione e relativo idoneo documento fiscale.
8. Il pagamento, con cadenza almeno trimestrale, delle spese di cui sopra avverrà mediante decreto del Dirigente su regolari titoli di spesa (fatture, ricevute fiscali, etc.) vistate dai Capigruppo.
9. I titoli di spesa devono essere intestati all'Amministrazione Provinciale di Fermo, Gruppo Consiliare _
10. Nessun compenso, potrà essere liquidato a favore dei Capigruppo o dei Consiglieri e di loro congiunti o affini entro il sesto grado.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 82 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

Art. 83 (Diffusione)

1. Copia del presente Regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio ai Consiglieri Provinciali in carica.
2. Copie del Regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Provinciale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del Regolamento è inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
4. Il Presidente del Consiglio dispone l'invio di copia del Regolamento agli organismi di partecipazione popolare, al Collegio dei Revisori dei conti, al Difensore Civico, agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi, dipendenti od ai quali la Provincia partecipa ed ai rappresentanti negli stessi nominati dalla Provincia.
5. Il Segretario Provinciale dispone l'invio di copia del Regolamento ai Dirigenti e responsabili degli uffici e servizi provinciali.